

**CONVENZIONE QUADRO PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DI
PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. N.
276/03**

VISTO l'art. 14 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, in cui si prevede che i Servizi del collocamento mirato, sentito il Comitato Tecnico, possono stipulare con le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative e con i loro Consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate presso le Cooperative Sociali di tipo B e i loro Consorzi, nei confronti delle quali le imprese o gruppi di impresa si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che contiene, tra l'altro, anche la definizione di persona svantaggiata;

VISTA la Legge 08/11/1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali";

CONSIDERATO CHE le parti firmatarie con la presente Convenzione intendono favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di inserimento al lavoro delle Cooperative Sociali di tipo B;

ACQUISITO Il parere favorevole della Commissione Regionale per il Lavoro in data 20/07/2023:

TRA

Regione Marche Codice fiscale 80008630420 - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona, rappresentata dalla Dott.ssa Roberta Maestri in qualità di Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro afferente al Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione.

E

le Associazioni Regionali di rappresentanza dei Datori di Lavoro, di seguito elencate:

- CNA MARCHE Codice fiscale 80007910427 rappresentata dal Segretario Regionale Bordoni Moreno
- CONFARTIGIANATO Imprese MARCHE Codice fiscale 80003830421 rappresentata dal Presidente Emanuele Pepa
- CONFCOMMERCIO MARCHE Codice fiscale 93092470421 rappresentata dal Direttore Polacco Massimiliano
- COLDIRETTI MARCHE Codice fiscale 80000890428 rappresentata da Gardoni Maria Letizia
- COPAGRAI MARCHE Codice fiscale 93074470423 rappresentata dal Presidente Passacantando Andrea
- CIA Marche Codice fiscale 80019550427 rappresentata dal Presidente Alessandro Taddei

le Organizzazioni Sindacali Regionali:

- CGIL Marche Codice fiscale 93021420422 rappresentata dalla Segretaria Regionale Fontana Eleonora
- CISL Marche Codice fiscale 80003930429 rappresentata dal Segretario Generale Sauro Rossi.
- UIL MARCHE Codice Fiscale 93004050428 rappresentata dalla Segretaria Generale Claudia Mazzucchelli

le Associazioni Regionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative Sociali:

- CONFOCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ Marche Codice fiscale 80001990425 rappresentata dalla Presidente Giorgia Sordoni
- LEGACOOP MARCHE Codice fiscale 80003990423 rappresentata dal Responsabile Legacoopsociali Marche Francesco Ciarrocchi
- A.G.C.I. MARCHE Associazione Generale Cooperative Italiane Codice fiscale 80024730428 rappresentata dal Vice Presidente Tassi Daniele
- UE.COOP Marche Codice fiscale 93144900425 rappresentata dal Presidente Bacchiani Mauro
- UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE Codice Fiscale. 90059520446 rappresentata dal Presidente Francesco D'Ulizia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le Politiche Attive del Lavoro della Regione Marche hanno quali obiettivi primari l'aumento dell'occupazione attraverso attività finalizzate sia a promuovere l'incontro tra domanda e offerta, sia a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate.

Ciò premesso, la presente convenzione, ha lo scopo di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato. Nello specifico, lo strumento in questione, consente alle aziende private del territorio regionale, a fronte di specifiche commesse di lavoro, di ricorrere al mondo della cooperazione sociale per adempiere, parzialmente, agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità. Ciò consente di ottenere contemporaneamente 3 vantaggi a favore dei soggetti coinvolti:

- per la persona disabile/svantaggiata, un'opportunità lavorativa in un ambiente consono con la situazione personale del lavoratore, considerate le difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario
- per le cooperative sociali, una maggiore opportunità di mantenere una posizione sul mercato produttivo grazie agli ordinativi provenienti delle imprese
- per le aziende private la possibilità di adempiere agli eventuali obblighi, ricorrendo allo strumento della convenzione in oggetto, per la parziale copertura dell'obbligo (L.68/99) a fronte della commessa fornita alla cooperativa.

Art. 2 – Soggetti firmatari e requisiti

Sono ammessi a sottoscrivere la convenzione di inserimento lavorativo (convenzione locale di cui all'allegato A) delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, i seguenti soggetti:

[A] - le Cooperative Sociali di tipo B e i Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B.

Le cooperative o loro consorzi, dovranno:

- essere iscritte all'Albo delle Società Cooperative previsto all'art. 2512 ultimo comma del Codice Civile e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla LR n. 34/01 e successive modificazioni;

- indicare la Cooperativa Sociale che svolgerà l'attività e che assumerà il lavoratore (quando a sottoscrivere la *Convenzione Locale* è un Consorzio di cooperative);
- essere operanti con almeno un'unità locale nel territorio della Regione Marche;
- essere ottemperanti agli obblighi di cui alla L.68/99
- essere aderenti alle associazioni firmatarie del presente atto.

Nel caso in cui si avvalga della Convenzione Quadro un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, il legale rappresentante del Consorzio sottoscriverà la convenzione locale (Allegato A) con i Centri Impiego unitamente alla Cooperativa sociale destinataria delle commesse di lavoro.

[B] - i Datori di lavoro privati.

Nel caso di datori di lavoro in obbligo ai sensi della L.68/99 gli stessi utilizzeranno lo strumento per completare gli adempimenti agli obblighi di assunzione delle persone con disabilità ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e smi. I datori di lavoro che accedono al presente strumento convenzionale devono essere firmatari dei CCNL con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Inoltre devono essere aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente atto.

Fermo restando quanto sopra, possono accedere allo strumento convenzionale: i Datori di lavoro o Gruppi di Impresa aderenti alle associazioni firmatarie del presente atto.

I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, stipulano con i Centri Impiego (CPI) della Regione Marche e le Cooperative Sociali di tipo B, (o Consorzi) una specifica convenzione (Allegato A).

Per la Regione Marche sono autorizzati a sottoscrivere la convenzione locale i Responsabili dei CPI afferenti al Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro.

Art. 3 – Assunzione delle persone con disabilità e computabilità

In esecuzione della convenzione stipulata con i Centri Impiego (convenzione locale), il Datore di lavoro committente potrà computare, ai sensi della L. 68/99, i lavoratori con disabilità inseriti nella Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, a copertura di un numero di posti determinati dal coefficiente di calcolo definito all'art. 8 del presente atto, sempre che la restante quota dell'obbligo sia già assolta in conformità a quanto indicato nell'art. 2, lett. b di cui sopra o che venga assolta contestualmente alla stipula della convenzione trilaterale. Si precisa che al fine della citata copertura, la durata del contratto dovrà essere superiore a mesi 6. Eventuali proroghe di contratti a tempo determinato, vanno gestite nel novero di quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs 81/15.

La convenzione con i Centri Impiego (convenzione locale) ha per oggetto:

[a] - effettivi nuovi inserimenti di persone con disabilità in Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato in conformità all'art. 4, comma 1 della L. n. 68/99, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato, privilegiando in particolare l'orario di lavoro full time. Si precisa che le persone disabili possono essere messe in convenzione a prescindere dal territorio di riferimento, purchè iscritte negli elenchi del collocamento mirato di uno dei 13 CPI regionali.

Nel caso in cui il contratto di lavoro preveda un orario part time, ai fini della computabilità nella quota di riserva possono essere considerate unità intere solo le frazioni percentuali superiori allo 0,50%. Si prescinde dalla percentuale indicata unicamente per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, comma 5 D.P.R. n. 333/2000), qualora assumano disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%.

[b] - soci lavoratori invalidi o lavoratori invalidi con una percentuale di invalidità utile ai sensi di legge, presenti all'interno della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B prima della stipula della convenzione, compatibilmente con i requisiti e le procedure richiesti ai sensi dell'art. 4 commi 3-bis e 4 della L. n. 68/99, che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:

- ✓ non lavorano per mancanza di commesse;
 - ✓ lavorano con un orario minimo e vedano un incremento pari ad almeno il 40% dello stesso in virtù della nuova commessa di lavoro purché si rispetti il parametro di cui al precedente capoverso (orario di lavoro superiore al 50%)
 - ✓ lavorano con Contratto a tempo determinato e siano interessati da una proroga o da una trasformazione a tempo indeterminato a seguito della nuova commessa
- purché ricompresi nel target di cui al punto 4. In tali casi sarà onere della Cooperativa produrre adeguata documentazione circa le percentuali di invalidità o l'appartenenza ad una delle categorie previste.

Art. 4 – Individuazione delle persone con disabilità

Fatta eccezione per i soggetti già in forza di cui alla lettera B dell'articolo precedente, il Centro Impiego territorialmente competente, sentito il Comitato Tecnico - in raccordo con la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B e i Datori di lavoro committenti - provvederà ad individuare, tra gli iscritti, le persone con disabilità da inserire nelle Cooperative Sociali di tipo B tra i soggetti con particolari difficoltà di inserimento, quali:

- disabili psichici/intellettivi;
- disabili con invalidità fisica e/o sensoriale pari o superiore al 67%;
- disabili ultra ultracinquantenni;
- disabili disoccupati di lunga durata (minimo 12 mesi);
- disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato Tecnico Provinciale;
- disabili segnalati dall'Equipe Multidisciplinare integrata o dai servizi territoriali (UMEA e Serv. Soc.)
- disabili con invalidità da del lavoro superiore al 50%.

Art. 5 – Aspetto procedurale

La Cooperativa Sociale (o il Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B) e l'Impresa che intendono sottoscrivere la convenzione con i Centri Impiego, presentano una comunicazione in cui forniscono le seguenti informazioni:

- estremi della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B, ivi compresa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei soggetti firmatari della Convenzione Quadro;
- estremi dell'Azienda, ivi compresa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei soggetti firmatari della Convenzione Quadro;
- le caratteristiche della commessa;
- il numero di lavoratori necessari in relazione alla commessa e ai fini della copertura della quota di riserva:
- i nominativi dei lavoratori eventualmente individuati;
- le qualifiche disponibili
- attuale posizione nei confronti degli obblighi di cui alla L.68/99.

La convenzione con i Centri Impiego (Allegato A) dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione.

La commessa di lavoro dovrà essere affidata alla cooperativa (mediante comunicazione scritta da parte dell'azienda in obbligo) entro 15 giorni dalla stipulazione della convenzione.

L'assunzione/Proroghe: la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B dovrà procedere all'assunzione (previo rilascio del nulla osta da parte del CPI competente) o alle proroghe e ampliamenti contrattuali di cui al precedente art. 3 lett. B entro i successivi 15 giorni dalla stipula della commessa, salvo i casi in cui il contratto di affidamento della commessa non sia stato presentato contestualmente alla stipula della convenzione.

L'obbligo di assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99 e s.m.i è sospeso per la durata del periodo istruttorio, fino alla stipulazione della convenzione e limitatamente al coefficiente di calcolo di cui all'art. 8.

Art. 6 – Durata della convenzione Locale

La convenzione con i Centri per l'Impiego avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa. Con la stipula della convenzione di cui all'allegato A, in costanza di convenzione già sottoscritta ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68/99, il privato Datore di lavoro potrà rideterminare con il servizio competente il numero dei lavoratori dedotti nel programma, nonché le modalità di adempimento della quota d'obbligo.

Art. 7 – Sostituzione dei lavoratori disabili

Qualora il rapporto di lavoro con la persona con disabilità inserita ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B avrà 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione.

Art. 8 – Copertura dei posti

Ai fini della determinazione del computo della quota di riserva di cui all'allegato A (Convenzione locale), il valore delle commesse dovrà rispettare la formula di seguito indicata, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B. Il valore della commessa contempla i costi relativi alle attività di organizzazione, formazione e tutoraggio così come evidenziato dalla formula sotto riportata.

Determinazione valore della commessa

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro della persona disabile), comprensivo dei costi formativi, organizzativi

CT = costi di tutoraggio

N = numero delle persone con disabilità inserite al lavoro in cooperativa (lavoratori computabili)

CL = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

$$\mathbf{VUC \geq CP + CT + (N * CL)}$$

Numero lavoratori computabili nella quota di riserva

Legenda:

VUC = valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo della persona disabile), comprensivo dei costi formativi, organizzativi e di tutoraggio

CL = costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili

N = numero delle persone con disabilità inserite al lavoro in cooperativa (lavoratori computabili)

$$N = (VUC - CP - CT) / CL$$

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo del lavoratore con disabilità) si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalle Cooperative Sociali/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, e all'inquadramento specifico previsto per il lavoratore. Qualora la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B applicasse un CCNL di altri settori, si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti.

Circa il valore della commessa, la Regione Marche darà attuazione a quanto previsto nelle linee operative annuali per il lavoro e la formazione (DGR 969/23) al fine di concorrere alle spese di formazione e tutoraggio di persone con disabilità e di persone in situazione di svantaggio sociale, economico e familiare, sostenute dalle Cooperative sociali coinvolte nelle attività di inserimento lavorativo di cui alla presente convenzione quadro.

Nel caso di stipula della convenzione (allegato A) da parte di un Gruppo di Imprese, si rappresenta quanto segue:

- il numero di posti a copertura della quota di riserva per singola impresa deriva dal numero delle persone con disabilità inserite in Cooperativa Sociale N, risultante da ogni singola formula relativa a ciascuna commessa di lavoro;
- le imprese committenti presenti all'interno del gruppo dovranno conseguentemente computare, a copertura della rispettiva quota di riserva, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B nella misura derivante dal valore della loro specifica commessa, in applicazione della formula di cui al presente articolo;

Nel caso in cui, a fronte della commessa, le assunzioni effettuate dalla Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B risultassero eccedenti la quota di riserva della singola unità operativa dell'impresa, che occupa personale in diverse unità operative, o eccedenti la quota di riserva dell'impresa facente parte del gruppo, le unità in esubero potranno essere computate, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14/09/2011, n. 148, ad altre unità operative della medesima impresa o ad altre imprese del medesimo gruppo aventi sede nel territorio nazionale. La compensazione sarà consentita, limitatamente alla parte in esubero, nell'arco di validità temporale della Convenzione (Allegato A) sottoscritta con i CPI.

In ogni caso, il numero delle persone con disabilità assunte per effetto della convenzione sottoscritta con i Centri Impiego, o per i quali il contratto di lavoro si è trasformato a tempo pieno, o prorogato/rinnovato, non potrà essere inferiore a quello delle coperture derivanti dalla formula sopraindicata, fermo restando quanto riportato nel successivo articolo.

Art. 9 – Determinazione del numero dei posti deducibili a copertura dell'obbligo

Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione da stipulare con i Centri Impiego, partendo dalla base di computo, saranno applicati i seguenti limiti:

- un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa fino a 50 dipendenti
- non più del 40% dei lavoratori disabili da assumere, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Il Datore di lavoro, già in possesso di provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale (art. 5 legge 68/99), potrà ridurre la percentuale di esonero, con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione, per l'aliquota corrispondente, fino al raggiungimento dei limiti numerici di cui al comma precedente.

Art. 10 – Caratteristica della commessa di lavoro

In considerazione della tipologia di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e della conseguente necessità di operare in un ambiente protetto, la commessa dovrà avere le seguenti caratteristiche: oggetto coerente con l'attività dell'azienda ivi comprese l'attività amministrativa, di supporto e di pulizia, purché vi sia garanzia di un ambiente lavorativo protetto (locali della Cooperativa o eventuali locali dell'azienda committente adeguati alle necessità della persona disabile con gli eventuali accomodamenti ragionevoli previsti dalla norma).

Art. 11 - Sanzioni

Nell'ipotesi in cui la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B non provveda alla sostituzione della persona con disabilità per qualunque motivo cessata in corso di commessa, entro il termine indicato all'art. 7, i Centri Impiego provvederanno a dichiarare la decadenza della convenzione. Il Datore di lavoro ha, in tal caso, l'obbligo di coprire la quota di riserva destinata alle persone con disabilità facendo ricorso agli istituti previsti dalla L. n. 68/99, pena la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui il Datore di lavoro committente non ottemperi agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con i Centri Impiego e dal contratto di affidamento della commessa, la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B è tenuta a mettere in mora tempestivamente (entro gg. 7 dall'inadempimento) il committente stesso e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei CPI.

Se il Datore di lavoro non ottempera agli obblighi entro 15 giorni dalla messa in mora, senza giustificato motivo, la convenzione decade. Qualora a seguito della decadenza, i Centri Impiego rilevassero la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. n. 68/99, provvederanno ad inoltrare specifica segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, laddove dovuta in base alle disposizioni normative vigenti.

In caso di inadempimento da parte della Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di affidamento della commessa, il committente è tenuto a mettere tempestivamente in mora (entro gg. 7 dall'inadempimento) la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B e a darne contestuale comunicazione ai Servizi preposti al collocamento obbligatorio dei CPI.

La Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo B che non adempia, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla messa in mora, alle obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento della commessa, decade dalla convenzione (allegato A).

Qualora il Centro Impiego riscontri, comunque, l'inosservanza delle Parti firmatarie della convenzione (allegato A) ai contenuti negoziali ivi previsti o alle disposizioni di legge di riferimento, d'ufficio dichiarerà decaduta la convenzione e provvederà alla successiva notifica, nonché, laddove dovuta in base alla normativa vigente, alla segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Art. 12 – Soggetti svantaggiati

Le convenzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 276/03 possono essere stipulate con i Centri Impiego della Regione Marche, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche con riferimento agli altri soggetti svantaggiati definiti dal Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 e dalla Legge 08/11/1991, n. 381, individuati prioritariamente da:

- Centri Impiego della Regione Marche su segnalazione dell'Equipe integrata multidisciplinare, laddove presente all'interno dei servizi pubblici per il lavoro;
- Centri Impiego della Regione Marche in accordo con le Cooperative Sociali/ConSORZI di Cooperative Sociali di tipo B;
- Centri Impiego della Regione Marche su segnalazione dei Servizi Sociali comunali.

Art. 13 – Finalità

Considerato che la convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 12 non ha la funzione di copertura ai sensi della L. n. 68/99 ma ha lo scopo di sostenere l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, la commessa dovrà essere rapportata al costo del lavoro, considerando anche i costi formativi, organizzativi e di tutoraggio, così come da formula indicata all'art. 8.

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato ai sensi del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale/ConSORZIO di Cooperative Sociali di tipo B.

Art. 14 – Durata della Convenzione Quadro

La presente Convenzione Quadro ha durata quinquennale e prevede un tacito rinnovo salvo disdetta motivata da parte di 1/3 dei firmatari o della Regione Marche.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 276/03, le disposizioni relative al collocamento delle persone con disabilità, nonché quelle riguardanti il target dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 12, subiscano modificazioni. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifiche avanzate da una o più parti firmatarie.

Art. 15 – Monitoraggio e supporto all'inserimento lavorativo

Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno per monitorare lo stato di attuazione di quanto statuito con il presente atto e a verificare le ricadute in termini occupazionali delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate di cui all'art. 12.

Le Parti firmatarie si impegnano, durante il periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, ad individuare forme e strumenti per l'effettivo inserimento delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro.

Art. 16 – Attività di promozione

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle Imprese, delle Cooperative Sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e al target dei soggetti svantaggiati.

Letto, confermato e sottoscritto

PARTI FIRMATARIE:

Per la Regione Marche – Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione rappresentata dalla Dirigente di Settore Servizi per l'Impiego e politiche del lavoro
Roberta Maestri

Per le Associazioni Regionali di rappresentanza dei Datori di Lavoro, di seguito elencate:

CNA MARCHE rappresentata dal Segretario Regionale Bordoni Moreno

CONFARTIGIANATO Imprese MARCHE rappresentata dal Presidente Emanuele Pepa

CONFCOMMERCIO MARCHE rappresentata dal Direttore Polacco Massimiliano

COLDIRETTI MARCHE rappresentata da Gardoni Maria Letizia

COPAGRAI MARCHE rappresentata dal Presidente Passacantando Andrea.

CIA Marche rappresentata dal Presidente Alessandro Taddei

Per le Organizzazioni Sindacali Regionali:

CGIL Marche rappresentata dalla Segretaria Regionale Fontana Eleonora

CISL Marche rappresentata dal Segretario Generale Sauro Rossi.

UIL MARCHE rappresentata dalla Segretaria Generale Claudia Mazzucchelli

Per le Associazioni Regionali di rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative Sociali:

CONFOCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ Marche rappresentata dalla Presidente Giorgia Sordoni

LEGACOOP MARCHE rappresentata dal Responsabile Legacoopsociali Marche Francesco Ciarrocchi

A.G.C.I. MARCHE Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata dal Vice Presidente Tassi Daniele

UE.COOP Marche rappresentata dal Presidente Bacchiani Mauro

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE rappresentata dal Presidente Francesco D'Ulizia